SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 93

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 21 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del terzo comma della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero delle politiche agricole e forestali

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Corte suprema di cassazione:

Ministero della sanità:

Ministero dell'Ambiente:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 88/L

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001, n. **139.**

Recepimento del provvedimento di concertazione per le Forze armate relativo al biennio economico 2000-2001.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2001, n. **140.**

Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al biennio economico 2000-2001.

01G0198-0199

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 89

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 2001.

Approvazione del contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. per il triennio 2000/2002.

01A3811

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 90

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 3 aprile 2001.

Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione annuale IVA 2001, relativa all'anno 2000.

01A3910

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 marzo 2001, n. **137.**

Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Misura dell'indennizzo).

1. Ai titolari di beni, diritti ed interessi abbandonati nei territori italiani ceduti alla ex Jugoslavia in base al trattato di pace del 10 febbraio 1947 e all'Accordo di Osimo del 10 novembre 1975, già indennizzati o da indennizzare ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 135, e della legge 29 gennaio 1994, n. 98, è riconosciuto un ulteriore indennizzo nella misura indicata nella Tabella A annessa alla presente legge.

ART. 2.

(Domanda confermatoria).

1. Agli effetti dell'articolo 1 sono valide le domande già presentate se confermate entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche da uno solo degli aventi diritto.

ART. 3.

(Liquidazione dell'indennizzo).

1. La liquidazione degli indennizzi calcolati ai sensi dell'articolo 1 è effettuata dai competenti uffici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La precedenza nella liquidazione degli indennizzi previsti dalla presente legge è concessa, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, secondo l'ordine degli scaglioni definito nella tabella A annessa alla presente legge, con priorità dallo scaglione di valore del bene più basso.

3. In caso di restituzione del bene da parte degli Stati successori della ex Jugoslavia il diritto all'indennizzo viene meno.

ART. 4.

(Trattamento fiscale degli indennizzi).

1. Agli indennizzi corrisposti in base alla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e all'articolo 1, comma 4, della legge 29 gennaio 1994, n. 98.

ART. 5.

(Autorizzazione di spesa).

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 140 miliardi nel 2001, 170 miliardi nel 2002, 90 miliardi nel 2003, e di 40 miliardi a decorrere dal 2004 fino ad esaurimento della liquidazione degli indennizzi ai sensi dell'articolo 3.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede quanto a lire 40 miliardi annue a carico dello stanziamento iscritto all'unità previsionale di base 3.2.1.39 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, così come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e quanto a lire 100 miliardi per l'anno 2001,130 miliardi per l'anno 2002 e 50 miliardi per l'anno 2003, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'unità previsionale di base « Fondo speciale », di parte corrente, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TABELLA A
(articoli 1 e 3)

Valore del bene al 1938	Coefficiente di rivalutazione
—	—
fino a lire 100.000	350
da lire 100.001 a 200.000	150
da lire 200.001 a 500.000	50
da lire 500.001 fino a 1.000.000	30
da lire 1.000.001 fino a 5.000.000	20
oltre i 5.000.000	10

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 70):

Presentato dai sen. FUMAGALLI CARULLI e SILIQUINI il 9 maggio 1996.

Assegnato alla 6ª commissione (Finanze e tesoro), in sede referente, il 23 luglio 1996 con parere delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 28 maggio 1997 e il 26 giugno 1997.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 17 settembre 1998.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede deliberante, il 30 settembre 1998, il 18 novembre 1998, il 30 giugno 1999, il 5 e 19 luglio 2000.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede referente, il 19 luglio 2000.

Esaminato dalla 6ª commissione, in sede referente, il 7 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla 6ª commissione, in sede deliberante, il 14 febbraio 2001.

Esaminato dalla 6ª commissione in sede deliberante il 15 febbraio 2001 e approvato in un testo unificato con gli atti n. 809 (LAVAGNINI ed altri), n. 889 (CAMERINI e BRATINA), n. 1715 (PACE ed altri), n. 1783 (SERVELLO ed altri), n. 3054 (ROBOL ed altri), n. 3407 (VENTUCCI ed altri), n. 4284 (FUMAGALLI CARULLI), n. 4578 (THALER AUSSERHOFER ed altri), n. 4690 (CAMBER ed altri), n. 4921 (CAMBER).

Camera dei deputati (atto n. 7619):

Assegnato alla V commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), in sede legislativa, il 20 febbraio 2001 con pareri delle commissioni I, III e VI.

Esaminato ed approvato dalla V commissione il 27 febbraio 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, comma 1:

— La legge 5 aprile 1985, n. 135, reca: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

— La legge 29 gennaio 1994, n. 98, reca: «Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: "Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero".».

Note all'art. 4, comma 1:

— Il testo dell'art. 11 della citata legge 5 aprile 1985, n. 135, è il seguente:

«Art. 11. — Gli indennizzi corrisposti in base alla presente legge sono esenti da ogni imposta.».

— Il testo dell'art. 1, comma 4, della citata legge 29 gennaio 1994, n. 98, è il seguente:

«Art. 1 *(Norme di interpretazione autentica). — Omissis.*

4. L'art. 11 della legge 5 aprile 1985, n. 135, deve intendersi operante sia per l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sia per quella sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG), sia per l'imposta locale sui redditi (ILOR), sia per le quote di utili, anche se distribuite ai soci, derivanti dall'avvenuta liquidazione degli indennizzi e contributi previsti dalle leggi in materia, come per ogni altra imposta e tassa presente e futura.».

Note all'art. 6, comma 1:

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)».

— La legge 26 gennaio 1980, n. 16, reca: «Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

01G0192

LEGGE 3 aprile 2001, n. **138.**

Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Campo di applicazione).

1. La presente legge definisce le varie forme di minorazioni visive meritevoli di riconoscimento giuridico, allo scopo di disciplinare adeguatamente la quantificazione dell'ipovisione e della cecità secondo i parametri accettati dalla medicina oculistica internazionale. Tale classificazione, di natura tecnico-scientifica, non modifica la vigente normativa in materia di prestazioni economiche e sociali in campo assistenziale.

ART. 2.

(Definizione di ciechi totali).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ciechi totali:

a) coloro che sono colpiti da totale mancanza della vista in entrambi gli occhi;

b) coloro che hanno la mera percezione dell'ombra e della luce o del moto della mano in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore;

c) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 3 per cento.

ART. 3.

(Definizione di ciechi parziali).

1. Si definiscono ciechi parziali:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 10 per cento.

ART. 4.

(Definizione di ipovedenti gravi).

1. Si definiscono ipovedenti gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 30 per cento.

ART. 5.

(Definizione di ipovedenti medio-gravi).

1. Ai fini della presente legge, si definiscono ipovedenti medio-gravi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 2/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 50 per cento.

ART. 6.

(Definizione di ipovedenti lievi).

1. Si definiscono ipovedenti lievi:

a) coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 3/10 in entrambi gli occhi o nell'occhio migliore, anche con eventuale correzione;

b) coloro il cui residuo perimetrico binoculare è inferiore al 60 per cento.

ART. 7.

(Accertamenti oculistici per la patente di guida).

1. Gli accertamenti oculistici avanti agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono impugnabili, ai sensi dell'articolo 442 del codice di procedura civile, avanti al magistrato ordinario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3984):

Presentato dal sen. CARELLA il 28 aprile 1999.

Assegnato alla 12ª commissione (Igiene), in sede referente, l'11 maggio 1999 con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalla 12ª commissione il 1º dicembre 1999, 5 e 25 ottobre 2000.

Esaminato in aula e approvato il 29 novembre 2000.

Camera dei deputati (atto n. 7477):

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 6 dicembre 2000 con pareri delle commisssioni I, II, V e IX.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 13, 15 e 21 febbraio 2001.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 7 marzo 2001.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 7 marzo 2001 e approvato l'8 marzo 2001.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 7:

— Il testo vigente dell'art. 119 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Nuovo codice della strada), come modificato dalla legge 7 dicembre 1999, n. 472 e, successivamente dalla legge 22 marzo 2001, n. 85, è il seguente:

«Art. 119 *(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida)*. — 1. Non può ottenere la patente di guida o l'autorizzazione ad esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia affetto da malattia fisica o psichica, deficienza organica o minorazione psichica, anatomica o funzionale tale da impedire di condurre con sicurezza veicoli a motore.

2. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici, tranne per i casi stabiliti nel comma 4, è effettuato dall'ufficio della unità sanitaria locale territorialmente competente, cui sono attribuite funzioni in materia medico-legale. L'accertamento suindicato può essere effettuato altresì da un medico responsabile dei servizi di base del distretto sanitario ovvero da un medico appartenente al ruolo dei medici del Ministero della sanità, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato o da un medico militare in servizio permanente effettivo o da un medico del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico del ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da un ispettore medico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. In tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato nei gabinetti medici.

2-*bis*. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie, è effettuato dai medici specialisti nell'area della diabetologia e malattie del ricambio dell'unità sanitaria locale che indicheranno l'eventuale scadenza entro la quale effettuare il successivo controllo medico cui è subordinata la conferma o la revisione della patente di guida

3. L'accertamento di cui al comma 2 deve risultare da certificazione di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della

domanda per sostenere l'esame di guida. La certificazione deve tenere conto dei precedenti morbosi del richiedente dichiarati da un certificato medico rilasciato dal medico di fiducia.

4. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici è effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni provincia presso le unità sanitarie locali del capoluogo di provincia, nei riguardi:

a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di idoneità non possa essere formulato in base ai soli accertamenti clinici si dovrà procedere ad una prova pratica di guida su veicolo adattato in relazione alle particolari esigenze;

b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni di età ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5 t, autotreni ed autoarticolati, adibiti al trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore a 20 t, macchine operatrici;

c) di coloro per i quali è fatta richiesta dal prefetto o dall'ufficio provinciale della Direzione generale della. M.C.T.C.;

d) di coloro nei confronti dei quali l'esito degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneità e la sicurezza della guida;

d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e sottocategorie. In tal caso la commissione medica è integrata da un medico specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale.

5. Avverso il giudizio delle commissioni di cui al comma 4 è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministro dei trasporti. Questi decide, sentita la commissione medica centrale istituita presso il Ministero dei trasporti. Tale commissione esprime il suo parere avvalendosi eventualmente di accertamenti demandati agli organi sanitari periferici delle Ferrovie dello Stato. La anzidetta commissione ha altresì il compito, su richiesta del suddetto Ministero, di esprimere il parere su particolari aspetti dell'idoneità psichica e fisica alla guida, nonché sul coordinamento e sull'indirizzo della attività delle commissioni mediche locali.

6. Di tale parere il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale anche in sede di decisione del ricorso avverso il provvedimento della sospensione della patente di guida di cui all'art. 129, comma 5, nonché in sede di decisione del ricorso avverso la revoca della patente di guida disposta dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.

7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di cui al comma 4, lettera *a)*, il Ministro dei trasporti si avvale della collaborazione di medici appartenenti ai servizi territoriali della riabilitazione.

8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti:

a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e confermare le patenti di guida;

b) le modalità di rilascio ed i modelli dei certificati medici;

c) la composizione e le modalità di funzionamento delle commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovrà far parte un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione, qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui alla lettera *a)* del citato comma 4. In questa ipotesi, dovrà farne parte un ingegnere del ruolo della Direzione generale della M.C.T.C. Può intervenire, ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia;

d) i tipi e le caratteristiche dei veicoli che possono essere guidati con le patenti speciali di categorie A, B, C e D.

9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le commissioni mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora lo ritengano opportuno, che l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia integrato da specifica valutazione psico-diagnostica effettuata da psicologi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti all'albo professionale.

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della sanità, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.».

01G0193

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 marzo 2001.

Modificazioni al decreto 28 febbraio 2001 recante il riconoscimento di titolo professionale estero della sig.ra Parri Claudete Mafalda, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il proprio decreto datato 28 febbraio 2001, con il quale si riconosceva il titolo di «Psicòloga», conseguito dalla sig.ra Parri Claudete Mafalda in Brasile, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi;

Rilevato che in detto decreto nella premessa, per mero errore materiale, si è fatto riferimento solamente al titolo accademico di «bacharel em psicologia» e non anche al titolo accademico di «Licenciado em psicologia» conseguito dall'istante presso la Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo nel settembre 1971;

Vista la richiesta di modifica del detto decreto presentata dalla sig.ra Parri;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto datato 28 febbraio 2001 con il quale si riconosceva il titolo di «Psicòloga» conseguito dalla sig.ra Parri Claudete Mafalda in Brasile, quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli psicologi, è integrato come segue: la frase «la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di bacharel em psicologia conseguito nell'agosto 1971 presso la Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo» va sostituita con la frase «la richiedente è insignita del titolo accademico brasiliano di bacharel em psicologia e del titolo accademico di Licenciado em Psicologia conseguiti presso la Pontificia Universidade Catolica de Sao Paulo nel settembre 1971».

Art. 2.

Il decreto così modificato dispiega efficacia a decorrere dal 28 febbraio 2001.

Roma, 29 marzo 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

01A4051

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio generale della comunità montana del Partenio, in Pietrastornina, e nomina del commissario straordinario.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che il consiglio generale della comunità montana del Partenio, con sede in Pietrastornina (Avellino), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'ente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento degli organi ordinari della predetta rappresentanza per sopperire alla manifestata volontà dell'ente a persistere nella propria condotta omissiva, che costituisce grave violazione di legge;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *a)* e comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 13 della legge della regione Campania del 15 aprile 1998, n. 6;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio generale della comunità montana del Partenio, con sede in Pietrastornina (Avellino), è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Palma è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio generale, alla giunta ed al sindaco.

Roma, 3 aprile 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

Relazione al Ministro dell'interno

Il consiglio generale della comunità montana del Partenio, con sede in Pietrastornina (Avellino), non è riuscito a provvedere alla elezione dei nuovi organi esecutivi, reiterando nell'inadempimento di un tassativo obbligo di legge.

Decorsi infruttuosamente i termini previsti dall'art. 20 dello statuto dell'ente, per il rinnovo degli organi esecutivi, il prefetto di Avellino ha provveduto a formale diffida, in data 18 novembre 2000, affinché si procedesse all'elezione dell'esecutivo.

Le sedute del consiglio appositamente convocate in data 28 dicembre 2000 e 6 febbraio 2001, per provvedere all'adempimento di legge, sono risultate infruttuose.

Visto che il consiglio generale è incorso in una grave e persistente violazione dell'art. 7, secondo comma, della legge della regione Campania 15 aprile 1998, n. 6, e dell'art. 20 dello statuto e che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi dell'ente, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio della comunità montana del Partenio ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *a)*, 7 ed 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disponendone la sospensione con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Considerata la persistente carenza del suddetto consiglio in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio della comunità montana del Partenio, con sede in Pietrastornina (Avellino), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Salvatore Palma.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: MORCONE

01A4081

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 aprile 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, venticinquesima e ventiseiesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 70.625 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 marzo, 13 aprile, 10 maggio, 8 giugno, 6 e 20 luglio, 7 settembre, 10 ottobre, 8 novembre 2000, 8 gennaio, 9 febbraio, 9 marzo 2001, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime ventiquattro tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una venticinquesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una venticinquesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6%, con godimento 1° novembre 1999 e scadenza 1° maggio 2031, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 marzo 2000, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 marzo 2000.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e su di essi, come previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 10 maggio 2000, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 marzo 2000, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2001.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 marzo 2000. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ventiseiesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della venticinquesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 marzo 2000, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1

del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centosessantasette giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2031, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A4289

DECRETO 6 aprile 2001.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 70.625 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il proprio decreto in data 9 marzo 2001, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2006, fino all'importo massimo di nominali 2.250 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 9 marzo 2001, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 marzo 2001.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 9 marzo 2001, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 9 marzo 2001. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della terza tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 9 marzo 2001, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. quinquennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane dell'emissione e relativi dietimi, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 aprile 2001.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A4290

DECRETO 6 aprile 2001.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il comma 4 dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 3 aprile 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 70.625 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% con godimento 15 marzo 2001 e scadenza 15 marzo 2004, fino all'importo massimo di 2.750 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 marzo 2004, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Gli eventuali accreditamenti in lire sono effettuati moltiplicando il valore in euro degli interessi, così come determinato al comma precedente, per il tasso di conversione irrevocabile lira/euro, arrotondando, ove necessario, il risultato ottenuto alle cinque lire più vicine.

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)*, del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1, del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2987 (unità revisionale di base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 11 aprile 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondanienti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 12 aprile 2001.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto

fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 aprile 2001, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per trentatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il 17 aprile 2001 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il controvalore in lire italiane del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta, sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27, unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per trentatre giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2001 faranno carico al capitolo 2933 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2001

Il Ministro: VISCO

01A4291

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Agriparadigma S.r.l. laboratorio di analisi e ricerche, in Ravenna, ad eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo del 13 giugno 1989, protocollo n. 013706/62181, con il quale il laboratorio Agriparadigma S.r.l. laboratorio di analisi e ricerche, ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224 è stato autorizzato ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della

predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Agriparadigma S.r.l. laboratorio di analisi e ricerche, ubicato in Ravenna, via Faentina n. 224, nella persona del responsabile dott. Pier Luigi Baravelli ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione degli zuccheri riduttori;
determinazione di acidità totale;
determinazione di acidità volatile;
determinazione di alcalinità nelle ceneri;
determinazione di anidride solforosa libera;
determinazione di ceneri;
determinazione di densità;
determinazione di estratto secco;
determinazione di estratto secco totale;
determinazione di magnesio;
determinazione di metile-isotiocianato;
determinazione di nitrati;
determinazione di pH;
determinazione di piombo;
determinazione di prolina;
determinazione di titolo alcolometrico volumico;
organofosforati: azinfos etile, azinfos metile, bromofos etile, bromofos metile, clorpirifos, clorpirifos metile, dimetoato, diazinone, eptemofos, fention, fonofos, fosalone, formotion, fenitrotion, fentoato, forate, fosfamidone, parathion metile, parathion, pirimifos metile, protoato, metidation, metamidofos, malathion, pirazofos, piridafention, quinalfos, triclorfon, triazofos, bupirimate, buprofezin, vamidothion, tolclofos metile, etossichina, profam, clorprofam, pirimetanil, profenofos, difenilammina, fosmet, monocrotofos, mevinfos, ometoato, acefate, diclorvos, etoprofos, fenazaquin;
tioftalimidici/dicabossimidici/cianoderivati: captafol, captano, clorotalonil, clozolinate, folpet, diclofluanide, vinclozolin, ipriodione, procimidone, procloraz, imazalil, fenson, clorfenson, clorprophate, clorbenzilato.

01A4096

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, in Montalto Uffugo, ad eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 25 settembre 1998 dal laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Contrada Pianette di Montalto Uffugo (Cosenza), via Insidia, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE per l'intero territorio nazionale;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accredi-

tamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Contrada Pianette di Montalto Uffugo (Cosenza), via Insidia, nella persona del responsabile dott. Giovanni Zingone ad eseguire per l'intero territorio nazionale analisi ufficiali nel settore vitivinicolo e certificati di analisi per la esportazione dei vini, compresi i Paesi ove è previsto il marchio INE.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

anidride solforosa;

ceneri;

estratto secco totale;

pH;

titolo alcolometrico volumico e totale;

zuccheri riduttori.

01A4097

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, in Montalto Uffugo, ad eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 25 settembre 1998 dal laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Contrada Pianette di Montalto Uffugo (Cosenza), via Insidia, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Calab - Laboratorio chimico merceologico della Calabria, ubicato in Contrada Pianette di Montalto Uffugo (Cosenza), via Insidia, nella persona

del responsabile dott. Giovanni Zingone ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità;
analisi GC degli estremi metilici;
analisi spettrofotometrico nell'U.V.;
contenuto di steroli;
contenuto di trilinoleina;
numero di perossidi.

01A4098

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al Laboratorio chimico merceologico Azienda speciale della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara, in Pescara, ad eseguire, per l'intero territorio nazionale, analisi ufficiali nel settore oleico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Visto il decreto ministeriale del 21 gennaio 1999, n. 60122 con il quale il Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Pescara, ubicato in Pescara, via Conte Ruvo n. 2 è stato autorizzato ad effettuare le analisi chimico-fisiche validi ai fini della certificazione dell'olio di oliva extravergine a denominazione di origine «Aprutino Pescarese»;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la documentazione presentata a sostegno del mantenimento della citata autorizzazione;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio chimico merceologico Azienda speciale della camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Pescara, ubicato in Pescara, via Conte Ruvo n. 2 nella persona del responsabile dott. Enrico Cucchiarelli ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità;

analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;

analisi gascromatografica degli esteri metallici degli acidi grassi-isomeri trans;

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

determinazione del contenuto di trilinoleina;

determinazione del numero di perossidi;

determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografica con colonna capillare;

determinazione della concentrazione dei polifenoli totali.

01A4099

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 20 aprile 2001, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Norme per la disciplina di un sistema integrato pubblico-privato di servizi per l'impiego».

Dichiarano di eleggere domicilio presso l'Associazione Compagnia delle Opere in Roma - via Milano n. 51.

01A4445

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'art. 85, commi 26 e 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto.

Il comma 26 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede che «A decorrere dal 1° luglio 2001, i medicinali non coperti da brevetto aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio, numero di unità posologiche e dosi unitarie uguali, sono rimborsati al farmacista dal Servizio sanitario nazionale fino a concorrenza del prezzo medio ponderato dei medicinali aventi prezzo non superiore a quello massimo attribuibile al generico secondo la legislazione vigente. (...)». Lo stesso comma prevede che «Qualora il medico prescriva un medicinale avente prezzo maggiore del prezzo rimborsabile dal Servizio sanitario nazionale ai sensi del presente comma, la differenza fra i due prezzi è a carico dell'assistito (...)».

Ai fini dell'attuazione di tali disposizioni il comma 28 dello stesso articolo prevede che «Entro il 15 aprile 2001, il Ministero della sanità, previo accertamento, da parte della Commissione unica del farmaco, della bioequivalenza dei medicinali rimborsabili ai sensi del comma 26 e previa verifica della loro disponibilità in commercio, pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* l'elenco dei medicinali ai quali si applica la disposizione del medesimo comma, con indicazione dei relativi prezzi, nonché del prezzo massimo di rimborso. (...)».

Sulla base dell'accertamento della bioequivalenza operato dalla CUF nella seduta del 3-4 aprile 2001 e tenuto conto della disponibilità sul mercato al 31 dicembre 2000, medicinali a cui si applicano le disposizioni di cui sopra, sono quelli a base dei principi attivi elencati nell'allegata tabella, nelle formulazioni nella stessa specificati (allegato 1). Per tali principi attivi, nelle formulazioni riportate, è indicato nella tabella predetta il valore di rimborso. Tale valore è stato calcolato sulla base della ponderazione sui dati di vendita nel secondo semestre 2000 dei prezzi vigenti al 15 aprile 2001 non superiori a quello massimo attribuibile al generico, incrementata della relativa quota annuale di adeguamento al prezzo medio europeo, avente decorrenza al 1° luglio 2001, come previsto dal comma 5 dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali a base dei principi attivi nelle formulazioni riportate nell'allegata tabella, devono comunicare entro il 3 maggio 2001 (secondo le modalità fissate nel comunicato CIPE in *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2001) alla segreteria CIPE (ufficio sorveglianza farmaci) e al Ministero della sanità (Direzione generale valutazione dei medicinali e farmacovigilanza), il prezzo che intendono praticare dal 1° luglio 2001, che deve comunque essere conforme a quanto previsto dal sopra richiamato comma 5 dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come specificato dalla delibera CIPE n. 10 del 26 febbraio 1998.

I prezzi che saranno applicati a partire dal 1° luglio 2001 non potranno interferire con il valore di riferimento indicato nell'allegata tabella, che avrà decorrenza dalla stessa data, fatta salva una eventuale rideterminazione al ribasso qualora le aziende decidano di praticare, per farmaci commercializzati nel secondo semestre 2000, un prezzo inferiore o uguale a quello vigente al 15 aprile 2001 (ad es. per rinuncia della IV tranche di adeguamento al prezzo medio europeo) e inferiore al valore di riferimento indicato nell'allegata tabella.

Tutte le variazioni di prezzo saranno comunque tenute in considerazione per la rideterminazione del valore di riferimento in occasione del primo aggiornamento.

Sulla base d i tali dati il Ministero della sanità provvederà alla pubblicazione dell'elenco completo dei medicinali a cui si applica il nuovo sistema di rimborso previsto dal comma 26 dell'art. 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con l'indicazione dei prezzi in vigore al 1° luglio 2001 e, per i prezzi superiori al valore di riferimento, della quota che resterà a carico dell'assistito.

Roma, 19 aprile 2001

Il dirigente generale: MARTINI

ALLEGATO 1

ELENCO DEI VALORI DI RIFERIMENTO

ATC	Descrizione ATC	Confezione di riferimento	Valore riferimento
A02AD02	Magaldrato	40 UNITA' 800 MG - USO ORALE	L. 11.500
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 300 MG - USO ORALE	L. 22.300
A05AA02	Acido ursodesossicolico	20 UNITA' 450 MG - USO ORALE	L. 35.300
A07EC02	Mesalazina	50 UNITA' 400 MG - USO ORALE	L. 38.900
A07EC02	Mesalazina	24 UNITA' 800 MG - USO ORALE	L. 32.400
A12AA04	Calcio carbonato	30 UNITA' 1.000 MG - USO ORALE	L. 16.600
B01AC05	Ticlopidina	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	L. 36.500
C01DA14	Isosorbide mononitrato	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	L. 21.200
C03BA11	Indapamide	50 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	L. 16.700
C07AA07	Sotalolo	40 UNITA' 80 MG - USO ORALE	L. 10.700
C07AB02	Metoprololo	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	L. 7.800
C07AB03	Atenololo	14 UNITA' 100 MG - USO ORALE	L. 6.600
C07AB03	Atenololo	50 UNITA' 100 MG - USO ORALE	L. 24.100
C07CB03	Atenololo + Clortalidone	28 UNITA' (50+12,5) MG - USO ORALE	L. 10.800
C07CB03	Atenololo + Clortalidone	28 UNITA' (100+25) MG - USO ORALE	L. 20.500
C08CA04	Nicardipina	30 UNITA' 40 MG - USO ORALE	L. 12.300
C08CA05	Nifedipina	14 UNITA' 60 MG - USO ORALE	L. 23.100
C08CA05	Nifedipina	14 UNITA' 30 MG - USO ORALE	L. 14.000
C08CA05	Nifedipina	50 UNITA' 10 MG - USO ORALE	L. 10.600
C08CA05	Nifedipina	50 UNITA' 20 MG - USO ORALE	L. 20.000
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 80 MG - USO ORALE	L. 5.300
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 120 MG - USO ORALE	L. 10.400
C08DA01	Verapamil	30 UNITA' 240 MG - USO ORALE	L. 22.000
C08DB01	Diltiazem	50 UNITA' 60 MG - USO ORALE	L. 16.400
C08DB01	Diltiazem	28 UNITA' 120 MG - USO ORALE	L. 21.200
C10AB04	Gemfibrozil	20 UNITA' 900 MG - USO ORALE	L. 18.500
D07AC04	Fluocinolone acetonide	30 GRAMMI 0,025% - USO DERMATOLOGICO POMATA	L. 5.300
G02CB01	Bromocriptina	30 UNITA' 2,5 MG - USO ORALE	L. 15.100
G03DA03	Idrossiprogesterone caproato	1 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE	L. 5.600
G04AB01	Acido nalidissico	20 UNITA' 500 MG - USO ORALE	L. 8.800
J01CA04	Amoxicillina	12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	L. 11.900
J01CA04	Amoxicillina	100 ML 5% - USO ORALE	L. 5.700
J01CA12	Piperacillina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	L. 9.200
J01CA12	Piperacillina	1 UNITA' 2000 MG - USO PARENTERALE	L. 16.500
J01DA04	Cefazolina	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	L. 4.100
J01DA04	Cefazolina	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	L. 7.100
J01DA08	Cefaclor	100 ML 5% - USO ORALE	L. 22.100
J01DA17	Cefonicid	1 UNITA' 500 MG - USO PARENTERALE	L. 10.800
J01DA17	Cefonicid	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	L. 19.300
J01DA32	Cefoperazone	1 UNITA' 1000 MG - USO PARENTERALE	L. 12.000

ATC	Descrizione ATC	Confezione di riferimento	Valore riferimento
J01FA07	Josamicina	12 UNITA' 1000 MG - USO ORALE	L. 26.100
J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 200 MG - USO ORALE	L. 46.600
J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 400 MG - USO ORALE	L. 76.500
J05AB01	Aciclovir	25 UNITA' 800 MG - USO ORALE	L. 155.200
J05AB01	Aciclovir	35 UNITA' 800 MG - USO ORALE	L. 172.500
J05AB01	Aciclovir	100 ML 8% - USO ORALE	L. 59.300
L02BB01	Flutamide	30 UNITA' 250 MG - USO ORALE	L. 82.300
M01AB05	Diclofenac	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	L. 9.500
M01AB05	Diclofenac	21 UNITA' 100 MG - USO ORALE	L. 14.800
M01AB05	Diclofenac	5 UNITA' 75 MG - USO PARENTERALE	L. 5.300
M01AB05	Diclofenac	20 UNITA' 100 MG - USO ORALE	L. 14.800
M01AB05	Diclofenac	30 UNITA' 75 MG - USO ORALE	L. 16.900
M01AB10	Fentiazac	30 UNITA' 200 MG - USO ORALE	L. 8.200
M01AC01	Piroxicam	6 UNITA' 20 MG - USO PARENTERALE	L. 8.700
M01AC01	Piroxicam	30 UNITA' 20 MG - USO ORALE	L. 19.100
M01AE02	Naprossene	30 UNITA' 500 MG - USO ORALE	L. 15.000
M01AE03	Ketoprofene	30 UNITA' 50 MG - USO ORALE	L. 6.100
M01AX17	Nimesulide	30 UNITA' 100 MG - USO ORALE	L. 20.700
M04AA01	Allopurinolo	30 UNITA' 300 MG - USO ORALE	L. 8.300
N04BA02	Levodopa + Carbidopa	50 UNITA' (250+25) MG - USO ORALE	L. 18.500
N06AB03	Fluoxetina	12 UNITA' 20 MG - USO ORALE	L. 21.500
N06AB03	Fluoxetina	60 ML 0,4% - USO ORALE	L. 25.400
S01AD03	Aciclovir	4.5 GRAMMI 3% - USO OFTALMICO POMATA	L. 19.200
S01EB01	Pilocarpina	10 ML 4% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	L. 4.600
S01ED01	Timololo	5 ML 0.5% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	L. 8.700
S01ED01	Timololo	5 ML 0.25% - USO OFTALMICO SOLUZIONE	L. 7.400

01A4323

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clodron»

Estratto decreto n. 59 del 19 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLODRON, nelle forme e confezioni: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale; «300 mg/10 ml soluzione iniettabile» 6 fiale, «300 mg/10 ml soluzione iniettabile» 12 fiale, «400 mg capsule rigide» 10 capsule alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Fidia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Abano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A - c.a.p. 35031, Italia, codice fiscale n. 00204260285.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 034721011 (in base 10), 113M7M (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abiogen Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio, 61 (produzione completa).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 124,9 mg pari a disodio clodronato anidro 100 mg;

eccipienti: sodio idrogenocarbonato quanto basta a pH 4-4,4; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3,3 ml;

confezione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

A.I.C. n. 034721023 (in base 10), 113M7Z (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abiogen Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio, 61 (produzione completa).

Composizione: una fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 124,9 mg pari a disodio clodronato anidro 100 mg;

eccipienti: sodio idrogenocarbonato quanto basta a pH 4-4,4; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 3,3 ml;

confezione: «300 mg/10 ml soluzione iniettabile» 6 fiale;

A.I.C. n. 034721035 (in base 10), 113M8C (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «A» Nota: 42;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichia-

razione della società titolare dell"A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abiogen Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio, 61 (produzione completa).

composizione: una fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 374,7 mg pari a disodio clodronato anidro 300 mg;

eccipienti: sodio idrogenocarbonato in quantità compresa tra pH 4 e 4,4; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml;

confezione: «300 mg/10 ml soluzione iniettabile» 12 fiale;

A.I.C. n. 034721047 (in base 10), 113M8R (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abiogen Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio, 61 (produzione completa);

composizione: una fiala contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 374,7 mg pari a disodio clodronato anidro 300 mg;

eccipienti: sodio idrogenocarbonato quanto basta a pH 4-4,4; acqua per preparazioni iniettabili quanto basta a 10 ml;

confezione: «400 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 34721050 (in base 10), 113M8U (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A» Nota: 42;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 60 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Abiogen Pharma S.p.a., stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio 61 (produzione completa).

composizione: una capsula contiene:

principio attivo: disodio clodronato tetraidrato 500 mg pari a disodio clodronato anidro 400 mg;

eccipienti: amido di mais 15 mg; magnesio stearato 2 mg; sodio amido glicolato (tipo A) 10 mg; talco 23 mg; gelatina 96,65 mg; titanio diossido 1,32 mg; indigotina 0,1 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4184

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Timolabak»

Estratto decreto n. 60 del 19 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale TIMOLABAK, nelle forme e confezioni: «0,25% collirio, soluzione» flacone da 5 ml», «0,50% collirio, soluzione» flacone da 5 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Transphyto S.a., con sede legale e domicilio fiscale in Clermont Ferrand, Rue Bleriot, 12 - c.a.p. 63100, Francia (FR), codice fiscale.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,25% collirio, soluzione» flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 033951017 (in base 10), 10D399 (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 488, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Thissen stabilimento sito in Braine L'Alleud (Belgio), rue de Papirée 2 - 4B (tutte le fasi della produzione);

composizione: 100 ml di collirio contengono:

principio attivo: timololo maleato 0,343 g (pari a timololo 0,25 g);

eccipienti: sodio fosfato bibasico dodecaidrato 2,92 g; sodio fosfato monobasico biidrato 0,82 g, acqua depurata q.b. a 100 ml;

confezione: «0,50% collirio, soluzione» flacone da 5 ml;

A.I.C. n. 033951029 (in base 10), 10D39P (in base 32);

forma farmaceutica: collirio, soluzione;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 488, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *b)*, comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratoires Thissen, stabilimento sito in Braine L'Alleud (Belgio), rue de Papirée 2-4B (tutte le fasi della produzione);

composizione: 100 ml di collirio contengono:

principio attivo: timololo maleato 0,69 g (pari a timololo 0,50 g);

eccipienti: sodio fosfato bibasico dodecaidrato 0,61 g; sodio fosfato monobasico biidrato 2,81 g; acqua depurata q.b. a 100 ml.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4185

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Donaflor»

Estratto decreto n. 70 del 19 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale DONAFLOR, nelle forme e confezioni: «50 mg + 30 mcg compresse vaginali» 6 compresse, «50 mg + 30 mcg compresse vaginali» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Organon Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Ostilia, 15 - c.a.p. 00184, Italia, codice fiscale n. 00405640582.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «50 mg + 30 mcg compresse vaginali» 6 compresse;

A.I.C. n. 034027019 (in base 10), 10GFJC (in base 32);

forma farmaceutica: compressa vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Siegfried Pharma LTD., stabilimento sito in Zofingen (Svizzera), Untere Bruhlstrasse 4 (tutte le fasi fino alle compresse in bulk); Ivers-Lee Ag stabilimento sito in Burgdorf (Svizzera), Kirchbergstrasse 160 (blisteratura e astucciamento); Medinova Ltd, stabilimento sito in Zurigo (Svizzera), Eggbuhlstrasse 14 (controllo).

composizione: una compressa vaginale contiene:

principio attivo: lattobacillo acidofilo vivo liofilizzato 50 mg; estriolo 30 mcg;

eccipienti: lattosio dc 600 mg; disodio idrogeno fosfato 4 mg; cellulosa microcristallina 176 mg; sodio amido glicolato 30 mg; gliceril beenato 40 mg;

confezione: «50 mg + 30 mcg compresse vaginali» 12 compresse;

A.I.C. n. 034027021 (in base 10), 10GFJF (in base 32);

forma farmaceutica: compressa vaginale;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Siegfried Pharma LTD., stabilimento sito in Zofingen (Svizzera), Untere Bruhlstrasse 4 (tutte le fasi fino alle compresse in bulk); Ivers-Lee Ag stabilimento sito in Burgdorf (Svizzera), Kirchbergstrasse 160 (blisteratura e astucciamento); Medinova Ltd, stabilimento sito in Zurigo (Svizzera), Eggbuhlstrasse 14 (controllo).

composizione: una compressa vaginale contiene:

principio attivo: lattobacillo acidofilo vivo liofilizzato 50 mg; estriolo 30 mcg;

eccipienti: lattosio DC 600 mg; disodio idrogeno fosfato 4 mg; cellulosa microcristallina 176 mg; sodio amido glicolato 30 mg; gliceril beenato 40 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4186

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clynor»

Estratto decreto n. 89 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale CLYNOR, nelle forme e confezioni: «5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Rottapharm S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Monza (Milano), via Valosa di Sopra, 9 - c.a.p. 20052, Italia, codice fiscale n. 01618550121.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

A.I.C. n. 034337016 (in base 10), 10RW7S (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: C.P. Pharmaceutical, stabilimento sito in Regno Unito, Ash Road North, Wrexham Idustrial Estate, Wrexham (prodotto finito); Brecon Pharmaceutical Ltd stabilimento sito in Breconshire - Hereford - Regno Unito, Pharos House, Wye Valley Business Park, Hay-On-Wye (confezionamento);

composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: medrossi progesterone acetato 5 mg;

eccipienti: lattosio 83 mg; crospovidone 4 mg; povidone 5 mg; talco 2,5 mg; magnesio stearato 0,5 mg; opadry white Y-1-7000 2,5 mg.

Indicazioni terapeudiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4187

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Benoxinato Cloridrato»

Estratto decreto G n. 106 del 28 marzo 2001

È autorizzata l'immissione in commercio del prodotto medicinale a denominazione generica BENOXINATO CLORIDRATO nelle forme e confezioni: «0,4% collirio, soluzione» 1 flacone 10 ml, «0,4% collirio, soluzione» 100 flaconcini monodose 0,5 ml.

Titolare A.I.C.: Industria terapeutica Splendore I.N.T.E.S. con sede legale, domicilio fiscale in via F.lli Bandiera, 26 - 80026 Casoria (Napoli), codice fiscale n. GLSMRA33T07A509D.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via Fratelli Bandiera, 26 - Casoria (Napoli).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «0,4% collirio, soluzione» 100 flaconcini monodose 0,5 ml;

A.I.C. n. 031579028/G (in base 10) - 0Y3QWN (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

confezione: «0,4% collirio, soluzione» 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 031579016/G (in base 10) - 0Y3QW8 (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: benoxinato cloridrato (oxibuprocaina cloridrato) g 0,4;

eccipienti: sodio cloruro, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: tonometria, esame alle lenti a contatto, estrazione di corpi estranei o medicazioni dolorose; interventi dolorosi sul bulbo.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di 36 mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4166

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Morfina Cloridrato»

Estratto decreto G n. 119 del 30 marzo 2001

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune MORFINA CLORIDRATO nelle forme e confezioni:

«100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, epidurale e sottocutaneo» una fiala da 10 ml;

«100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, epidurale e sottocutaneo» 5 fiale da 10 ml;

«200 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, epidurale e sottocutaneo» una fiala da 10 ml;

«200 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, epidurale e sottocutaneo» 5 fiale da 10 ml.

Titolare A.I.C.: società L. Molteni & C. dei F.lli Alitti, società di esercizio p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Scandicci (Firenze), fraz. Granatieri, s.s. 67, codice fiscale n. 01286700487.

Produttore: la produzione il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Scandicci (Firenze), fraz. Granatieri, s.s. 67.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, epidurale e sottocutaneo» una fiala da 10 ml;

A.I.C. n. 029611062/G (in base 10) - 0W7P1Q (in base 32);

classe: «A per uso ospedaliero H»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«100 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, epidurale e sottocutaneo» 5 fiale da 10 ml;
A.I.C. n. 029611074/G (in base 10) - 0W7P22 (in base 32);
classe: «A per uso ospedaliero H»;
prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«200 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, epidurale e sottocutaneo» una fiala da 10 ml;
A.I.C. n. 029611086/G (in base 10) - 0W7P2G (in base 32);
classe: «A per uso ospedaliero H»;
prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

«200 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare, endovenoso, epidurale e sottocutaneo» 5 fiale da 10 ml;
A.I.C. n. 029611098/G (in base 10) - 0W7P2U (in base 32);
classe: «A per uso ospedaliero H»;
prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero, in cliniche e case di cura (art. 9 del decreto legislativo n. 539/1992); tabella di appartenenza secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990.

Composizione: ogni fiala da 100 mg/10 ml contiene:
principio attivo: morfina cloridrato 100 mg;
eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Composizione: ogni fiala da 200 mg/10 ml contiene:
principio attivo: morfina cloridrato 200 mg;
eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: dolori cronici intensi e/o resistenti agli altri antidolorifici, in particolare dolori di origine cancerosa; infarto del miocardio; edema polmonare acuto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4167

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Stativa»

Estratto decreto AIC/UAC n. 571 del 22 marzo 2001

Specialità medicinale: STATIVA.

Titolare A.I.C.: Chiesi Farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - Parma.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993.

Confezione: «0,4» 28 compresse rivestite con film 400 mcg.
A.I.C. n. 033905124/M (in base 10), 10BQH4 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993: legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; legge 23 dicembre 1999, n. 488, e legge 23 dicembre 2000, n. 388: classe «A» nota 13. Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 41.202 (prezzo ex-factory; IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 68.000 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato è valido con un tetto di vendita del 30% rispetto al volume totale di vendita delle confezioni della stessa specialità ammesse alla rimborsabilità.

Confezione: «0,4» 14 compresse rivestite con film 400 mcg;
A.I.C. n. 033905100/M (in base 10) 10BQGD (in base 32);
Classe «C».

Confezione: «0,4» 20 compresse rivestite con film 400 mcg.
A.I.C. n. 033905112/M (in base 10) 10BQGS (in base 32).
Classe «C».

Confezione: «0,4» 30 compresse rivestite con film 400 mcg.
A.I.C. n. 033905136/M (in base 10) 10BQHJ (in base 32).
Classe «C».

Confezione: «0,4» 50 compresse rivestite con film 400 mcg.
A.I.C. n. 033905148/M (in base 10) 10BQHW (in base 32).
Classe «C».

Confezione: «0,4» 98 compresse rivestite con film 400 mcg.
A.I.C. n. 033905151/M (in base 10) 10BQHZ (in base 32).
Classe «C».

Confezione: «0,4» 100 compresse rivestite con film 400 mcg.
A.I.C. n. 033905163/M (in base 10) 10BQJC (in base 32).
Classe «C».

Confezione: «0,4» 160 compresse rivestite con film 400 mcg.
A.I.C. n. 033905175/M (in base 10) 10BQJR (in base 32).
Classe «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:
principio attivo: 381,7 mcg di cerivastatina base equivalente a 400 mcg di cerivastatina sodica.
eccipienti: mannitolo, crospovidone, povidone 25, magnesio stearato e sodio idrossido.

Le compresse sono rivestite da una pellicola costituita dai seguenti componenti: ipromellosa, macrogol 4000 e ferro ossido giallo (E172).

Produzione: Bayer AG D 51368 Leverkusen, Germania.

Controllo: Bayer AG D 51368 Leverkusen, Germania.

Confezionamento terminale effettuato da Bayer AG D 51368 Leverkusen, Germania e/o da Bayer S.p.a., via delle Groane, 126, Garbagnate Milanese (Milano) Italia.

Confezionamento terminale effettuato da Bayer AG D 51368 Leverkusen, Germania e/o da Bayer Portugal SA, Departmento de Producao S. Martino do Bspo 3040 Coimbra Portogallo e/o da Quimica Farmaceutica Bayer SA Calle Calabria, 268 - 08029 Barcelona, Spagna e/o da Wasdell Packaging Ltd, Upper Mills Estate Stonehouse Gloucestershire GLIO n2AT Gran Bretagna e/o da Bayer, via delle Groane, 126, Garbagnate Milanese (Milano) Italia.

Indicazioni terapeutiche: ipercolesterolemia primaria (tipo Iia e Iib).

Trattamento dell'iperxolesterolemia, in aggiunta alla dieta, in pazienti che non abbiano risposto adeguatamente ad un idoneo trattamento dietetico.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4108

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Amoxicillina»

Estratto decreto n. 972 del 20 novembre 2000

È autorizzata all'immissione in commercio del medicinale generico AMOXICILLINA nelle forme e confezioni: «1 g compresse» 12 compresse, «1 g granulato per sospensione orale» 12 bustine monodose, «5 g/100 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Dorom S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Rozzano (Milano), via Volturno, 48 - Quinto de' Stampi - 20089 Milano (Italia), codice fiscale n. 09300200152.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1 g compresse» 12 compresse;
A.I.C. n. 034615017/G (in base 10), 110CR9 (in base 32);
forma farmaceutica: compressa;
classe: «A»;
prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);
validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina km 1040 (tutte); Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (tutte).

Composizione: una compressa contiene:
principio attivo: amoxicillina triidrata 1150 mg (pari ad amoxicillina 1000 mg);
eccipienti: magnesio stearato 20 mg; aroma crem caramel 20 mg; cellulosa microcristallina 100 mg; sodio carbossimetilamido 10 mg; peg 400 50 mg;

confezione: «1 g granulato per sospensione orale» 12 bustine monodose;
A.I.C. n. 034615029/G (in base 10), 110CRP (in base 32);
forma farmaceutica: granulato;
classe: «A»;
prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina km 1040 (tutte).

Composizione: una bustina contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrata 1150 mg (pari ad amoxicillina 1000 mg);

eccipienti: sodio citrato 10 mg; acido citrico 5 mg: aroma menta 50 mg: ammonio glicirrizinato 10 mg; metil cellulosa 15 mg; saccarosio 3760 mg;

confezione: «5 g/100 ml granulato per sospensione orale» flacone 60 ml;

A.I.C. n. 034615031/G (in base 10), 110CRR (in base 32);

forma farmaceutica: granulato per sospensione orale;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'art. 36, comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: 24 mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: I.S.F. S.p.a. stabilimento sito in Roma (Italia), via Tiburtina km 1040 (tutte); Mitim S.r.l. stabilimento sito in Brescia (Italia), via Cacciamali, 34-36-38 (tutte).

Composizione: 60 ml contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrata 5740 mg (pari ad amoxicillina 5000 mg);

eccipienti: aroma lampone 1 g; gomma adragante 0,33 g; saccarosio 41,6 g.

Indicazioni terapeutiche: riportate nell'allegato al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A4165

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Miraclin»

Estratto decreto n. 126 del 30 marzo 2001

Specialità medicinale MIRACLIN, nelle forma e confezione: 5 capsule 100 mg.

Titolare A.I.C.: Lab. farmacologico Milanese S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Caronno Pertusella - Varese, via Monterosso, 273 - c.a.p. 21042 Italia, codice fiscale n. 01192310124.

Confezione: in sostituzione della confezione «5 capsule 100 mg» viene autorizzata «100 mg capsule rigide» 10 capsule - codice A.I.C. n. 022211027.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «100 mg capsule rigide» 10 capsule;

A.I.C. n. 022211027 (in base 10), 0P5UGM (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

validità del prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Fulton Medicinali S.r.l., stabilimento sito in Arese (Italia), via Marconi, 28/9 (tutte); Pharcoterm S.r.l., stabilimento sito in Cusano Milanino (Italia), via Merli, 1 (confezionamento primario e secondario).

Composizione: una capsula contiene:

principio attivo: dossiciclina iclato 115,4 mg;

eccipienti: talco 5 mg; gelatina 49,17 mg; titanio biossido 0,8 mg; E 132 0,03 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di codice 022211015 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4180

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Canesten»

Estratto decreto MCR n. 128 del 30 marzo 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale CANESTEN, nella forma e confezione «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml, rilasciata dalla società Bayer AG con sede legale in Leverkusen (Germania), è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione: «1% soluzione cutanea» 1 flacone da 30 ml, viene ora autorizzata la confezione: «1% spray cutaneo soluzione» 1 bombola da 40 ml.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Leverkusen (Germania).

Confezione autorizzata: numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

A.I.C. n. 022760110 (in base 10), 0PQLPG (in base 32);

classe: «C».

Composizione:

una bombola da 40 ml contiene:

principio attivo: clotrimazolo 1 g;

eccipienti: polietilenglicole 5,0 g, isopropanolo 72,10 g, isopropil miristato 2,50 g.

Indicazioni terapeutiche: micosi della pelle e delle piaghe cutanee, come pitriasi versicolore, candidosi cutanea, tinea pedis o piede d'atleta, tinea corporis.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 022760021 in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4181

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avix»

Estratto decreto MCR n. 132 del 30 marzo 2001

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale AVIX, nella forma e confezione: «800 mg compresse» 25 compresse rilasciata dalla società I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via V. Grassi, 9/11/13/15 - 00155 Roma (Tor Sapienza), codice fiscale 00583540588, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della confezione: «800 mg compresse» 25 compresse viene autorizzata la confezione «800 mg compresse» 35 compresse.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate sia dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via V. Grassi, 9 - Roma, sia dal Consorzio farmaceutico e biotecnologico biorogress S.r.l., presso lo stabilimento sito in Strada Paduni, 240 - Anagni (Frosinone).

Confezione autorizzata: numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«800 mg compresse» 35 compresse;

A.I.C. n. 028619031 (in base 10), 0V9D8R (in base 32);

classe: «A-nota 84»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: aciclovir mg 800;

eccipienti: amido di mais, carbossimetilcellulosa sodica, cellulosa, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'Herpes genitalis primario e ricorrente. Soppressione delle recidive da Herpes simplex nei pazienti immunocompetenti. Profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti immunocompromessi. Trattamento delle infezioni da Herpes zoster.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di tre anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. 028619029, in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4182

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Foxil»

Estratto decreto MCR n. 142 del 4 aprile 2001

Specialità medicinale FOXIL nella forma e confezione: «1 g compresse divisibili» 8 compresse, rilasciata dalla società I.BIR.N. - Istituto bioterapico nazionale S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via V. Grassi, 9/11/13/15 - 00155 Roma (Tor Sapienza) - codice fiscale n. 00583540588, è apportata la seguente modifica.

Confezione: in sostituzione della forma e confezione: «1 g compresse divisibili» 8 compresse, viene autorizzata la forma e confezione «1 g compresse divisibili» 12 compresse.

Produttore: le operazioni di produzione, controllo e confezionamento della specialità medicinale sono effettuate dalla società Biopharma S.r.l. presso lo stabilimento sito in via delle Gerbere s.n.c. - Roma; le operazioni di controllo sono effettuate anche dalla società titolare dell'A.I.C. presso lo stabilimento sito in via V. Grassi, 9 - Roma.

Confezione autorizzata, numero A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1 g compresse divisibili» 12 compresse;

A.I.C. n. 033477023 (in base 10), 0ZXNDZ (in base 32);

classe: «A»;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da brevetto, di cui al comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Composizione:

una compressa contiene:

principio attivo: cefadroxil monoidrato g 1,05 pari a cefadroxil g 1;

eccipienti: amido di mais, cellulosa microgranulare, idrossipropilcellulosa, saccarina, magnesio stearato, aroma fragole (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: tutte le infezioni da germi sensibili Gram-positivi e Gram-negativi.

Infezioni delle vie respiratorie: laringotracheiti, tracheo bronchiti, bronchiti acute e croniche, broncopolmoniti, complicanze infettive degli stati influenzali (tonsilliti, sinusiti, faringiti, otiti, mastoiditi).

Infezioni epato-digestive: colecistite, angiacolite, gastroenterite.

Infezioni alle vie urinarie: uretriti, cistiti, pieliti, pielonefriti, ecc.

Infezioni ginecologiche: annessiti, metriti, parametriti, ecc.

Malattie infettive del bambino.

Infezioni della pelle e dei tessuti molli.

Periodo di validità: la validità del prodotto è di trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 033477011, in precedenza attribuiti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

01A4183

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Campagna «Domeniche ecologiche 2001»

Con decreto ministeriale DEC/SvS/01/07 del 31 gennaio 2001, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 2001, registro n. 1, pag. 120, il Ministero dell'ambiente ha indetto la campagna «Domeniche ecologiche 2001», cofinanziando l'attuazione di iniziative presentate dai comuni e finalizzate alla sensibilizzazione e informazione dei cittadini sulle tematiche della mobilità sostenibile ed al più efficace svolgimento della campagna «Domeniche ecologiche 2001».

Le modalità della partecipazione ed i criteri per la valutazione delle iniziative sono stati indicati con provvedimento direttoriale DEC/SvS/01/11 del 5 febbraio 2001, registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2001, registro n. 1, pag. 172, diffuso in pari data sul sito Internet del Ministero dell'ambiente al seguente indirizzo: www.minambiente.it

01A4053

Emanazione del bando per la presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed allo sviluppo di una mobilità che utilizzi veicoli a basso impatto ambientale e servizi o sistemi di trasporto innovativo presso le isole minori italiane, per favorire l'applicazione del decreto direttoriale n. 94/2000 «Isole minori».

Si comunica che il Ministero dell'ambiente ha emanato, ai sensi del decreto direttoriale n. 94/2000, il bando per la presentazione delle domande di finanziamento per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili ed allo sviluppo di una mobilità che utilizzi veicoli a basso impatto ambientale e servizi o sistemi di trasporto innovativo presso le Isole minori italiane.

Tale bando contiene le modalità per la presentazione delle domande, la modulistica da utilizzare con le relative istruzioni per la compilazione, i termini per la presentazione delle domande, le indicazioni utili per la concessione dei contributi, nonché la ripartizione delle risorse finanziarie complessive da destinare ai predetti interventi.

Si precisa inoltre, che il termine di venti giorni per la presentazione delle dichiarazioni di adesione da parte dei comuni interessati, decorrerà dalla data di pubblicazione del presente comunicato nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il testo integrale del bando con i relativi allegati sono disponibili presso la sede del Ministero dell'ambiente, servizio IAR, via Cristoforo Colombo, 44, e sul sito www.minambiente.it

01A4052

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nell'esposizione «MIDO 2000 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia», in Milano.

Con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «MIDO 2000 - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia», che avrà luogo a Milano dal 4 maggio 2001 al 7 maggio 2001.

01A4054

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno nell'esposizione «5º Tesori dal tempo - Biennale antiquaria», in Verona.

Con decreto ministeriale del 26 marzo 2001 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «5º Tesori dal tempo - Biennale antiquaria» che avrà luogo a Verona dal 21 aprile 2001 al 1º maggio 2001.

01A4014

COMUNE DI ALIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Alia (provincia di Palermo) ha adottato la seguente deliberazione dell'8 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di incrementare per l'anno 2001 l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF di ulteriori 0,1 punti percentuali e per un totale di 0,5% con decorrenza dal 1º gennaio 2001.

01A4230

COMUNE DI ASOLO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Asolo (provincia di Treviso) ha adottato la seguente deliberazione n. 22 del 15 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Addizionale I.R.P.E.F.

Viene confermata l'aliquota anche per l'anno 2001, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura di 0,20 punti percentuali.

01A4231

COMUNE DI CASALE CREMASCO VIDOLASCO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Casale Cremasco Vidolasco (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare in 0,2 punti percentuali l'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001.

01A4232

COMUNE DI CASANDRINO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Casandrino (provincia di Napoli) ha adottato la seguente deliberazione n. 13 dell'8 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di avvalersi della facoltà di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 d'istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001/2003 nella misura di 0,20 punti percentuali per l'anno 2001.

01A4233

COMUNE DI CASARILE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Casarile (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione n. 18 del 12 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di determinare l'aliquota «opzionale» dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per l'anno 2001 nella misura di 0,4 punti percentuale.

01A4234

COMUNE DI GALLIO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Gallio (provincia di Vicenza) ha adottato la seguente deliberazione n. 4 del 27 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Di istituire, per l'anno 2001, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A4235

COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Gravina in Puglia (provincia di Bari) ha adottato la seguente deliberazione n. 67 del 3 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1) Con effetto dal 1º gennaio 2001 l'aliquota dell'addizionale all'IRPEF, come in premessa, è maggiorata nella misura di 0,2 punti percentuali.

01A4236

COMUNE DI ROSSA

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Rossa (provincia di Vercelli) ha adottato la seguente deliberazione n. 5 del 26 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

Di determinare in 0,2 punti percentuali l'aliquota addizionale opzionale dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per l'anno 2001.

01A4237

COMUNE DI SARONNO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Saronno (provincia di Varese) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 19 gennaio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di stabilire in complessivi 0,18 punti percentuali l'aliquota «opzionale» di cui all'art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001, dando atto pertanto che la stessa risulta variata rispetto l'anno 2000.

01A4238

COMUNE DI SORI

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Sori (provincia di Genova) ha adottato la seguente deliberazione n. 3 del 13 febbraio 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

2. Di istituire con decorrenza 1º gennaio 2001 l'addizionale comunale IRPEF nella misura dello 0,2%.

01A4239

COMUNE DI TORRE PELLICE

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Torre Pellice (provincia di Torino) ha adottato la seguente deliberazione n. 36 del 5 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Con effetto dal 1º gennaio 2001, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, come in premessa è determinata nella misura dello 0,5 punti percentuali.

01A4240

COMUNE DI VILLACIDRO

Determinazione dell'aliquota riguardante l'addizionale comunale all'IRPEF per l'anno 2001

Il comune di Villacidro (provincia di Cagliari) ha adottato la seguente deliberazione n. 15 del 5 marzo 2001 in materia di determinazione dell'aliquota, per l'anno 2001, riguardante l'addizionale all'IRPEF.

(Omissis).

1. Con deliberazione del consiglio comunale n. 15 del 5 marzo 2001 è stata istituita l'addizionale comunale IRPEF nella misura del 0,20 per cento.

01A4241

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 13 febbraio 2001, n. 123, concernente: «Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2001).

Il titolo del decreto citato in epigrafe, come riportato sia nel «Sommario» alla pag. 1 che in testa alla pag. 16, seconda colonna della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, è così rettificato:

l'indicazione della Autorità emanante «Ministero della giustizia» deve intendersi come non apposta;

il titolo del decreto medesimo, da inserire sotto la rubrica «Leggi ed altri atti normativi» va sostituito con il seguente:

«DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2001, n. **123**.

Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti.».

01A4324

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651093/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.